**della Commissione ambiente, territorio ed energia**

**sul messaggio 23 giugno 2021 concernente gli autoveicoli inservibili - modifica della Legge concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili dell’11 novembre 1968**

# COMPENDIO

Il Consiglio di Stato propone di adeguare la Legge concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili del 1968 per dare maggiore incisività all’azione degli esecutivi comunali a tutela dell’ambiente e del decoro del territorio. Infatti, la giurisprudenza basata sul testo attualmente in vigore rende difficoltoso dimostrare l’inservibilità dei veicoli poiché il concetto di inservibilità è esteso anche alle parti eventualmente recuperabili dai veicoli posti fuori circolazione. La principale modifica riguarda proprio questo aspetto. D’ora innanzi a determinare l’inservibilità di un veicolo sarà prevalentemente la sua impossibilità a circolare. La Commissione approva la modifica di legge, ma propone di rivedere due termini perentori contenuti nella stessa. Da una parte si propone di concedere un lasso di tempo di un anno per la consegna a un’impresa di smaltimento di un veicolo inservibile, se non custodito in luogo adatto e purché non sussista un immediato pericolo per l’ambiente. In questo lasso di tempo, dovranno essere eventualmente estratte le parti riutilizzabili. Dall’altra, si propone di estendere a 30 giorni il termine perentorio per la rimozione di un veicolo inservibile presente da oltre 2 mesi su suolo pubblico.

# INTRODUZIONE

Con il messaggio n. 8021, il Consiglio di Stato propone di modificare la Legge concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili. Tale legge risale al 1968 ed è addirittura anteriore alla Legge federale sulla protezione dell’ambiente, datata 7 ottobre 1983, e alle relative ordinanze in materia di rifiuti, le quali hanno posto l’accento sulla protezione del suolo e delle acque e sul riciclaggio dei rifiuti.

E proprio i veicoli inservibili sono considerati rifiuti soggetti a controllo.

A fronte di oltre 24'000 veicoli tolti annualmente dalla circolazione in Ticino, solo circa 400 veicoli sono registrati come consegnati alle imprese di smaltimento. I rimanenti veicoli sono destinati in parte al mercato dell’usato o all’esportazione. Secondo la statistica svizzera, di circa il 22% dei veicoli tolti dalla circolazione annualmente non si conosce la destinazione. Applicando questo coefficiente ai dati cantonali si può constatare che il numero di veicoli (circa 5'000) di cui non si conosce la destinazione è rilevante. Da qui si deduce l’importanza di regolamentare correttamente la gestione dei veicoli tolti dalla circolazione soprattutto per i casi che non seguono né la via della demolizione in Svizzera né la via dell’esportazione.

La Legge concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili con le modifiche proposte dal Consiglio di Stato ha per scopo di ridurre le problematiche ambientali e di decoro generate dal deposito provvisorio di veicoli usati presso garage, officine, piazzali sterrati e altre proprietà private. Inoltre, le modifiche mirano ad assicurare un migliore successo delle procedure adottate dai Comuni per ottenere l’effettivo riconoscimento dell’inservibilità del veicolo. Infatti, la legge attualmente in vigore rende a volte difficile assoggettare veicoli non più atti alla locomozione alla LEVI poiché il concetto di inservibilità è esteso anche ai pezzi estraibili, di cui va dunque accertata l’inservibilità come riconosciuto da alcune sentenze che hanno cassato decisioni comunali di applicazione della LEVI.

# CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE

A titolo generale la Commissione ritiene che sarebbe stato opportuno integrare le disposizioni delle LEVI, così come altre disposizioni cantonali concernenti i rifiuti, in una nuova Legge cantonale sui rifiuti, riducendo quindi il numero di testi normativi su questa materia. Questo intendimento era del resto già stato espresso nel Piano cantonale dei rifiuti del 2017. La Commissione pur comprendendo che il CdS abbia comunque voluto metter mano alla LEVI per darle immediatamente maggiore incisività, auspica che a medio termine tutte le disposizioni sui rifiuti siano raccolte in un unico testo di legge, come è il caso in diversi Cantoni svizzeri. Fatta questa premessa, la Commissione ha analizzato il nuovo testo di legge, che è molto semplice, mettendolo a confronto col vecchio testo di legge, come riportato negli specchietti sottostanti. In rosso le modifiche proposte dal CdS.

**Testo di legge attualmente in vigore Nuovo testo di legge proposto dal CdS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Legge concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili**  **Art. 1**  1È vietato abbandonare autoveicoli inservibili sulle aree di dominio pubblico o sulla proprietà privata.  2Sono considerati inservibili tutti gli autoveicoli che per il loro stato o per decisione dell’Autorità competente non sono adatti alla circolazione.  **Art. 2**  1Il proprietario di un autoveicolo inservibile è obbligato a consegnarlo a proprie spese ai centri di demolizione o di raccolta autorizzati.  2La consegna deve avvenire entro il termine di un mese dal ritiro delle targhe o dal sopravvenire dell’inservibilità.  3Con la consegna dell’autoveicolo inservibile al centro di raccolta, il proprietario rinuncia, senza indennizzo, a ogni diritto sullo stesso.  **Art. 3**  Se il proprietario intende conservare un autoveicolo inservibile, deve notificarlo al Municipio e custodirlo in luogo adatto.  **Art. 4**  1Se un veicolo inservibile è lasciato per oltre due mesi su un fondo privato o su un’area di dominio pubblico, si presume che il proprietario abbia rinunciato ai suoi diritti.  2Il Municipio ordina al proprietario del fondo di rimuovere a sue spese autoveicoli inservibili ubicati su fondi di sua proprietà.  3Cumulativamente l’ordine può essere dato al proprietario o all’ultimo detentore del veicolo.  4Per le spese derivanti dalla rimozione del relitto, spetta al proprietario del fondo che ha proceduto alla consegna, un diritto di regresso nei confronti del proprietario o dell’ultimo detentore del veicolo.  5Il Municipio diffida il proprietario o l’ultimo detentore del veicolo lasciato su area di dominio pubblico a volerlo consegnare entro quindici giorni ad un centro di demolizione o di raccolta autorizzato, sotto comminatoria della rimozione d’ufficio a spese del diffidato.  **Art. 5**  1Le norme che precedono si applicano anche alle parti inservibili degli autoveicoli.  2I copertoni usati potranno essere conservati osservando le condizioni poste dall’art. 3. | **Legge concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili (LEVI)**  **Art. 1**  1È vietato abbandonare autoveicoli inservibili sulle aree di dominio pubblico o sulla proprietà privata.  2Sono considerati inservibili tutti gli autoveicoli che per il loro stato non sono più atti alla locomozione o non più conformi alle norme in materia di circolazione.  **Art. 2**  1Il proprietario di un autoveicolo inservibile deve:  a) conservarlo in luogo adatto dal profilo del diritto della pianificazione territoriale, della protezione dell’ambiente e del paesaggio, oltre che in modo da garantire il decoro del fondo, oppure  b) consegnarlo a proprie spese a imprese di smaltimento idonee entro il termine di sei mesi dal ritiro delle targhe o dal sopravvenire dell’inservibilità.  2Le parti ancora utilizzabili estratte dall’autoveicolo devono essere conservate alle condizioni di cui al cpv. 1 lett. a.  3Con la consegna dell’autoveicolo inservibile al centro di raccolta, il proprietario rinuncia, senza indennizzo, a ogni diritto sullo stesso.  **Art. 3**  abrogato  **Art. 4**  1Se un veicolo inservibile è lasciato per oltre due mesi su un fondo privato o su un’area di dominio pubblico, si presume che il proprietario abbia rinunciato ai suoi diritti.  2Il Municipio ordina al proprietario del fondo di rimuovere a sue spese autoveicoli inservibili ubicati su fondi di sua proprietà.  3Cumulativamente l’ordine può essere dato al proprietario o all’ultimo detentore del veicolo.  4Per le spese derivanti dalla rimozione del veicolo inservibile, al proprietario del fondo che ha proceduto alla consegna spetta un diritto di regresso nei confronti del proprietario o dell’ultimo detentore del veicolo.  5Il Municipio diffida il proprietario o l’ultimo detentore del veicolo inservibile lasciato su area di dominio pubblico a volerlo consegnare entro quindici giorni ad un’impresa di smaltimento idonea, sotto comminatoria della rimozione d’ufficio a spese del diffidato.  **Art. 5**  abrogato |

Per quanto riguarda l’**art. 1**, la Commissione concorda col Consiglio di Stato sulla necessità di facilitare il giudizio sull’assoggettamento o meno di un veicolo alla LEVI e di intervenire sulla legge per dare più efficacia alle misure di polizia decise dai Municipi. L’attuale testo di legge estende il concetto di inservibilità anche ai pezzi estraibili dai veicoli inservibili. Questo ha costituito un cavillo che di fatto ha reso in passato difficoltoso dimostrare l’assoggettamento di veicoli non più atti alla locomozione, come si può riscontrare in alcune sentenze che hanno cassato decisioni municipali (cfr. STA 52.2006.38 del 9 marzo 2006). Una volta in vigore la modifica di legge, la Commissione suggerisce al Consiglio di Stato di emanare apposite direttive che permettano ai Comuni di meglio adempiere agli obiettivi della legge. Molti Cantoni, come pure la Confederazione, hanno adottato questo approccio fornendo agli organi esecutori migliori e più precise indicazioni utili ai fini dell’applicazione della legge. A titolo di esempio, si allegano i link delle direttive in vigore in alcuni Cantoni[[1]](#footnote-1).

La riformulazione dell’**art. 2** proposta dal CdSpermette di unire in uno stesso articolo la possibilità di conservare il veicolo inservibile e le condizioni a cui lo si può fare, ovvero conformemente alle normative ambientali e della pianificazione territoriale.

Inoltre, il CdS propone di aumentare a sei mesi il tempo concesso per la consegna di un veicolo inservibile, se non custodito secondo quanto prevede la legge, a un’impresa di smaltimento idonea. Questo tempo a mente del CdS dovrebbe servire per concedere una congrua opportunità di verificare il mercato, trovare la via di smaltimento più conveniente e per estrarre i pezzi ancora utilizzabili. Il CdS precisa che i pezzi e le parti di ricambio eventualmente estratti devono essere conservati alle medesime condizioni valide per l’intero veicolo ossia alle condizioni di cui al cpv. 1 lett. a). La Commissione condivide questa impostazione, ma desidera concedere più tempo per la consegna di un veicolo inservibile, se non custodito in luogo adatto. La Commissione reputa più adatto un lasso di tempo di un anno per dar modo in particolare di estrarre eventuali parti o ricambi riutilizzabili. La Commissione ritiene infatti che vada favorito il riciclaggio e il riutilizzo delle parti o dei pezzi ancora servibili. Di conseguenza la Commissione propone di modificare il testo dell’art. 2 cpv. 1, lett. b). Allo stesso tempo, la Commissione propone di specificare nell’articolo che la deroga non concerne i casi in cui il veicolo è fonte di inquinamento. In questi casi, va applicata la severa legislazione sulla protezione dell’ambiente. In questo senso si propone di completare l’articolo 2, cpv. 1 lett. b) aggiungendo: *“…purché l’autoveicolo non rappresenti un pericolo immediato di inquinamento”.*

Sull’abrogazione dell’**art. 3**, la Commissione non ha nulla da osservare poiché i concetti in esso finora espressi sono stati ripresi, modificati, nell’art. 2 cpv. 1 lett. a).

Per ciò che concerne l’**art. 4**, che definisce in particolare la procedura da seguire da parte dei Municipi per la rimozione di veicoli inservibili presenti su suolo pubblico, il CdS propone solo alcune opportune modifiche terminologiche. La Commissione le condivide. Tuttavia, la Commissione ritiene opportuno adeguare anche il termine perentorio per la rimozione di un veicolo inservibile presente su suolo pubblico portandolo da 15 a 30 giorni. Il motivo alla base di questa proposta è esclusivamente un adeguamento di tipo formale a quanto prevede la LPAmm da qualche anno a questa parte. Infatti, molto probabilmente la LEVI del 1968 indicava il termine di 15 giorni perché allora questo era il lasso di tempo concesso dalla LPAmm per eventuali ricorsi sulle decisioni municipali.

Venendo all’**art. 5** e alla sua abrogazione, di fatto questa è la principale modifica poiché riguarda la dichiarazione di inservibilità dei pezzi di ricambio, che per effetto dell’attuale testo di legge è giudicata alla stessa maniera dell’inservibilità dell’intero veicolo. In altre parole se oggi l’inservibilità del veicolo è giudicata a dipendenza della possibilità di circolare e inoltre dalla possibilità di trarne pezzi di ricambio, con la modifica farà stato solo la possibilità di circolare (idoneità del veicolo alla circolazione), fermo restando che il proprietario di un veicolo inservibile che volesse estrarne eventuali pezzi di ricambio ancora utilizzabili potrà provvedere allo smontaggio entro un lasso di tempo che la Commissione intende stabilire in un anno, giusta l’art. 2 cpv. 1 lett. b) emendato.

Lo specchietto sottostante riporta il testo di legge proposto dal CdS con le ulteriori proposte di modifica apportate dalla Commissione. Tali modifiche sono evidenziate in blu.

|  |
| --- |
| **Legge concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili (LEVI)**  **Art. 1**  1È vietato abbandonare autoveicoli inservibili sulle aree di dominio pubblico o sulla proprietà privata.  2Sono considerati inservibili tutti gli autoveicoli che per il loro stato non sono più atti alla locomozione o non più conformi alle norme in materia di circolazione.  **Art. 2**  1Il proprietario di un autoveicolo inservibile deve:  a) conservarlo in luogo adatto dal profilo del diritto della pianificazione territoriale, della protezione dell’ambiente e del paesaggio, oltre che in modo da garantire il decoro del fondo, oppure  b) consegnarlo a proprie spese a imprese di smaltimento idonee entro il termine di ~~sei mesi~~ un anno dal ritiro delle targhe o dal sopravvenire dell’inservibilità, purché l’autoveicolo non rappresenti un pericolo immediato di inquinamento.  2Le parti ancora utilizzabili estratte dall’autoveicolo devono essere conservate alle condizioni di cui al cpv. 1 lett. a.  3Con la consegna dell’autoveicolo inservibile al centro di raccolta, il proprietario rinuncia, senza indennizzo, a ogni diritto sullo stesso.  **Art. 3**  abrogato  **Art. 4**  1Se un veicolo inservibile è lasciato per oltre due mesi su un fondo privato o su un’area di dominio pubblico, si presume che il proprietario abbia rinunciato ai suoi diritti.  2Il Municipio ordina al proprietario del fondo di rimuovere a sue spese autoveicoli inservibili ubicati su fondi di sua proprietà.  3Cumulativamente l’ordine può essere dato al proprietario o all’ultimo detentore del veicolo.  4Per le spese derivanti dalla rimozione del veicolo inservibile, al proprietario del fondo che ha proceduto alla consegna spetta un diritto di regresso nei confronti del proprietario o dell’ultimo detentore del veicolo.  5Il Municipio diffida il proprietario o l’ultimo detentore del veicolo inservibile lasciato su area di dominio pubblico a volerlo consegnare entro ~~quindici~~ trenta giorni ad un’impresa di smaltimento idonea, sotto comminatoria della rimozione d’ufficio a spese del diffidato.  **Art. 5**  abrogato |

# CONCLUSIONI

In conclusione, la Commissione saluta con favore la modifica della LEVI e propone alcune puntuali modifiche al testo proposto dal CdS come da decreto allegato al presente rapporto. Le modifiche dilatano leggermente alcuni termini fissati nel testo di legge e a mente della commissione permettono di tenere conto di tutte le circostanze. Raccomandiamo di approvare il presente rapporto che consente di migliorare l’incisività degli esecutivi comunali nel far fronte a situazioni di degrado dovuti all’abbandono e al deposito in luoghi non adatti di veicoli inservibili.

Per la Commissione ambiente, territorio ed energia:

Giovanni Berardi, relatore

Alberti - Battaglioni - Bignasca - Buri -

Buzzi - Caroni - Cedraschi - Gaffuri -

Garbani Nerini - Garzoli - Genini - Lepori D. -

Pinoja -Schnellmann - Terraneo - Tonini

Disegno di

**LEGGE**

**concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili dell’11 novembre 1968; modifica**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

* visto il messaggio 23 giugno 2021 n. 8021 del Consiglio di Stato,
* visto il rapporto 23 febbraio 2023 n. 8021 R della Commissione ambiente, territorio ed energia,

**d e c r e t a :**

**I**

La legge concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili dell’11 novembre 1968 è modificata come segue:

**Introduzione dell’abbreviazione del titolo**: LEVI

**Art. 1 cpv. 2**

2Sono considerati inservibili tutti gli autoveicoli che per il loro stato non sono più atti alla locomozione o non più conformi alle norme in materia di circolazione.

**Art. 2 cpv. 1 e 2**

1Il proprietario di un autoveicolo inservibile deve:

a) conservarlo in luogo adatto dal profilo del diritto della pianificazione territoriale, della protezione dell’ambiente e del paesaggio, oltre che in modo da garantire il decoro del fondo, oppure

b) consegnarlo a proprie spese a imprese di smaltimento idonee entro il termine di un anno dal ritiro delle targhe o dal sopravvenire dell’inservibilità, purché non rappresenti un pericolo immediato di inquinamento.

2Le parti ancora utilizzabili estratte dall’autoveicolo devono essere conservate alle condizioni di cui al cpv. 1 lett. a.

**Art. 3**

*abrogato*

**Art. 4 cpv. 4 e 5**

4Per le spese derivanti dalla rimozione del veicolo inservibile, al proprietario del fondo che ha proceduto alla consegna spetta un diritto di regresso nei confronti del proprietario o dell’ultimo detentore del veicolo.

5Il Municipio diffida il proprietario o l’ultimo detentore del veicolo inservibile lasciato su area di dominio pubblico a volerlo consegnare entro trenta giorni ad un’impresa di smaltimento idonea, sotto comminatoria della rimozione d’ufficio a spese del diffidato.

**Art. 5**

*abrogato*

**II**

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

1. <https://www.vs.ch/documents/19415/12468436/aide+%c3%a0+l%e2%80%99ex%c3%a9cution+pour+l%e2%80%99%c3%a9limination+des+d%c3%a9p%c3%b4ts+illicites+de+v%c3%a9hicules.pdf/b1409852-49c4-43e5-be1e-348b87f93e5b?t=1627476489920&v=1.1>

   [https://www.sg.ch/umwelt-natur/umwelt/vollzugshilfsmittel/abfall/ausgediente-motorfahrzeuge/\_jcr\_content/par/sgch\_accordion\_list\_1150871933/accordionlistpar/sgch\_accordion/accordionpar/sgch\_downloadlist/downloadlistpar/sgch\_download.ocfile/altfahrzeuge%20und%20lager-\_abstellpl%c3%a4tze\_vollzugshilfe.pdf](https://www.sg.ch/umwelt-natur/umwelt/Vollzugshilfsmittel/Abfall/ausgediente-motorfahrzeuge/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list_1150871933/AccordionListPar/sgch_accordion/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download.ocFile/Altfahrzeuge%20und%20Lager-_Abstellpl%C3%A4tze_Vollzugshilfe.pdf) [↑](#footnote-ref-1)